

Torino, 26 maggio 2009

La libera circolazione dei prodotti nella UE: la decisione n. 768/2008/CE

Opportunità commerciali e
obblighi per i fabbricanti , gli
importatori ed i distributori

Marcello Mantelli

Decisione 768/2008/CE

E' il quadro giuridico di riferimento **per l'armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti:**

-Stabilisce i principi comuni da applicare nella normativa tecnica di settore

Ha applicazione orizzontale:

>>>> è la base legale per le regole sulla futura armonizzazione delle regole tecniche

>>> è il testo di riferimento per la normativa già esistente (considerando n.2 decisione 768/2008)

Gli operatori economici interessati

1. Il Fabbricante:

Una persona ...che

i) Fabbrica un prodotto o

ii)...lo fa progettare o fabbricare e lo
commercializza apponendovi il proprio
nome o marchio

Esempio: contratti OEM

Gli operatori economici

2. Il Rappresentante autorizzato:

Una persona ...stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto per determinati compiti

Esempio: soggetto terzo incaricato di fornire informazioni sulla conformità del prodotto all'Autorità e cooperare con la stessa per eliminare eventuali rischi del prodotto

Gli operatori economici

3.L'importatore:

Una persona... stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.

Esempio: fornitura di prodotti da fabbricante cinese a importatore con sede in Italia e rivendita nella UE.

Gli operatori economici

4. Il Distributore:

Una persona....., nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto

Esempio: il distributore integrato o meno nella rete di vendita del fabbricante

Principi generali

Art.1 decisione 768/2008:

“I prodotti immessi sul mercato comunitario **devono essere conformi a tutta la normativa applicabile**”

Gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti

Principi Generali

All'atto dell' immissione dei prodotti sul mercato:

>> gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti a tutte le norme applicabili **secondo il ruolo rivestito nella filiera commerciale**

[Fabbricante, rappr.aut., importatore e distributore...]

Principi Generali

Gli operatori economici
garantiscono che le informazioni
da essi fornite sui prodotti siano
accurate, complete e conformi
alle regole comunitarie
applicabili

Disposizioni di riferimento per l'armonizzazione

La decisione stabilisce il quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento per la elaborazione della normativa comunitaria di armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti

I prodotti conformi alle norme armonizzate pubblicate nella Gazz. Uff.U.E si presumono conformi alle prescrizioni di tali norme

Obblighi dei Fabbricanti

1. All'atto dell'immissione sul mercato i fabbricanti garantiscono che i prodotti sono stati progettati e fabbricati in conformità con [prescrizioni di riferimento]

2. Preparano documentazione tecnica prescritta, eseguono procedura di valutazione conformità.

Se la conformità è attestata dalla procedura:

- i) redazione dichiarazione CE e
- ii) apposizione marcatura di conformità

Obblighi dei Fabbricanti

3. Conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità

>> Per il tempo stabilito sulla base del ciclo di vita del prodotto e il livello di rischio dello stesso

4. Adottano procedure per la continuità della conformità nel ciclo produttivo

>> incluso il caso di successive modifiche del prodotto e delle norme armonizzate

Obblighi dei fabbricanti e sicurezza

Per i prodotti che presentano rischi:

- i) prova a campione dei prodotti
- ii) esame dei reclami
- iii) registro dei reclami

>>se necessario nel caso specifico

- iv) informano i distributori sui controlli

Scopo: protezione della salute e sicurezza dei consumatori (Direttiva 2001/95/CE).

Obblighi dei Fabbricanti e tracciabilità

5. Identificano i prodotti tramite apposizione di un numero di lotto, serie o altro

>>> se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, apposizione sull' imballo o in un documento di consegna

6. Indicano nome/denominazione o marchio registrato e **indirizzo di contatto unico**

7. Allegano istruzioni e info sulla sicurezza in una lingua compresa dal consumatore

Obblighi dei Fabbricanti e azioni correttive

8. Se si ritiene che il **prodotto** immesso sul mercato **non sia conforme** adottano **immediatamente** misure correttive per rendere conforme il prodotto, ritirarlo o richiamarlo

Se il prodotto presenta rischi:
informativa immediata all'autorità nazionale

(con indicazione non conformità e misure correttive intraprese)

Obblighi dei fabbricanti e cooperazione con l'Autorità nazionale

Su richiesta motivata autorità nazionale:

9. **Obbligo di fornire informazioni** all'autorità

>> documentazione per dimostrare la
conformità del prodotto

**Obbligo di cooperazione con l'autorità per
eliminare i rischi dei prodotti già immessi
sul mercato**

Obblighi dei rappresentanti autorizzati

Il fabbricante può nominare mediante mandato scritto un rappresentante autorizzato

Il Rapprr..Aut. esegue i compiti previsti nel mandato e, almeno, i seguenti :

1.Tenere dichiarazione CE a disposizione della autorità pubblica

>>> Per il periodo da specificare , secondo il ciclo di vita del prodotto e il livello di rischio.

Obblighi dei rappresentanti autorizzati

- Fornire su richiesta motivata della autorità competente **informazioni** e documenti necessari per dimostrare la conformità del prodotto
- Cooperare** con l' autorità competente, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminazione rischi dei prodotti oggetto del mandato

Obblighi degli Importatori

1.Immettono sul mercato solo prodotti conformi

2.Prima di immettere i prodotti sul mercato **assicurano che:**

a)Il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità

b)Il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica

Obblighi degli Importatori

c) il/I marchio/i di conformità prescritti siano apposti sul prodotto

d) I prodotti siano accompagnati dai documenti prescritti

e) I prodotti siano tracciabili

f) Il fabbricante abbia:

- “tracciato” il prodotto per lotti/serie o altro

- indicato nome/denominazione e indirizzo di contatto sul prodotto.

Obblighi degli Importatori

g) Se il prodotto immessi sul mercato non sono conformi alla normativa **non immettono i prodotti sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi**

h) Se il prodotto presenta rischi informano il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato indicando le non conformità e le misure correttive intraprese.

Obblighi degli Importatori

3. Indicano il loro nome nome/denom sul prodotto e/o marchio registrato + **indirizzo di contatto**

4. Assicurano presenza di istruzioni e informazioni sulla sicurezza

> In una **lingua facilmente compresa** dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5. Obbligo di custodia per il mantenimento della conformità del prodotto

Obblighi degli Importatori

6. Ove opportuno, alla luce dei rischi del prodotto, prove a campione, esame dei reclami, registro dei reclami informazioni ai distributori sui controlli effettuati

Obblighi degli Importatori

7. Se si ritiene che il **prodotto** immesso sul mercato **non** sia **conforme** **adottano immediatamente misure correttive** per:

- **rendere conforme il prodotto,**
- **ritirarlo**

> provvedimento destinato ad impedire la messa a disposizione sul mercato del prodotto

- **richiamarlo**

> provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto già messo a disposizione dell'utilizzatore finale

Se il prodotto presenta rischi informativa immediata all'autorità nazionale (con indicazione non conformità e misure correttive intraprese)

Obblighi degli Importatori

8. Tengono dichiarazione CE a disposizione della autorità pubblica, per il periodo da specificare

(secondo il ciclo di vita prodotto e il livello di rischio che esso presenta).

Forniscono su richiesta motivata della autorità competente informazioni e documenti necessari per dimostrare la conformità del prodotto

Obblighi dei Distributori

1. Quando immettono un prodotto sul mercato **agiscono con la dovuta attenzione** in relazione alla prescrizioni applicabili.

MSOffice2

Diapositiva 26

MSOffice2 ; 26/08/2008

Obblighi dei Distributori

2. Verificano prima della commercializzazione la presenza:

- della marcature di conformità
- dei documenti prescritti
- delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza
- il rispetto da parte dell'importatore e del fabbricante dei requisiti di tracciabilità e identificazione

Obblighi dei Distributori

Non commercializzano il prodotto sul mercato se ritengono che non sia conforme

3. Custodiscono i prodotti in modo da mantenere la conformità

Obblighi dei Distributori

4. Se ritengono i prodotti non conformi si assicura che vengano prese misure correttive per renderli conformi, richiamarli o ritirarli

Se rischi avvisano l'autorità indicando i dettagli e le azioni correttive intraprese

5. Forniscono all'autorità competente le informazioni e docs attestanti conformità

Quando gli obblighi dei fabbricanti sono applicabili agli importatori e distributori ?

Quando immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio oppure modificano un prodotto già immesso sul mercato in misura tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata

Riflessi nei rapporti contrattuali

Vendita Internazionale

Convenzione Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna, 1980).

Art.35, 2°co: idoneità dei beni a tutti gli usi ai quali servono abitualmente beni dello stesso tipo
>>> devono dunque essere idonei almeno ad essere commercializzati (Trib. Forlì, 11-12.2008)

In mancanza>> non conformità

risoluzione del contratto e risarcimento danni

Applicazione internazionale uniforme Conv.

Standards tecnici di riferimento per
valutazione conformità nei rapporti
contrattuali

Standards tecnici del compratore o del
venditore per valutazione conformità?

Di regola *si applicano gli standards* tecnici
del venditore ma vi sono alcune eccezioni
rilevanti...

Principi Giurisprudenziali Bundesgerichtshof (Suprema Corte tedesca) 8 marzo 1995

In linea di principio il venditore non deve rispettare le prescrizioni amministrative dello stato ove ha sede il compratore salvo che:

- (1) le stesse regole del paese del compratore siano vigenti nel paese del venditore ;
- (2) il compratore ha richiamato l'attenzione del venditore sulle regole tecniche applicabili nel suo paese;
- (3) il venditore conosce tali regole in ragione di specifiche circostanze quali:
 - (i) il Venditore ha una filiale nel paese del compratore
 - (ii) il Venditore ha una relazione continuativa di affari con il Compr.,
 - (iii) il Venditore esporta regolarmente nel paese del compratore o
 - (iv) il Venditore pubblicizza i prodotti nel paese del compratore

Grazie per l'attenzione Marcello Mantelli

Questa presentazione ha sole finalità didattiche e non costituisce una consulenza legale.

Avv. Marcello Mantelli
Diritto del Commercio Internazionale
info@imantelli.com